

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 18-1-2010
C(2010)22 finale

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18-1-2010**

che stabilisce che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare.

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Richiesta presentata dal Regno di Spagna)
(Dossier REM 02/08)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18-1-2010

che stabilisce che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare.

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Richiesta presentata dal Regno di Spagna)

(Dossier REM 02/08)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento della Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, e segnatamente i suoi articoli 220 e 239,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 17 marzo 2008, pervenuta alla Commissione il 18 aprile 2008, il Regno di Spagna ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b del succitato Regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, sussidiariamente, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento CEE n. 2913/92, sia giustificato lo sgravio di tali dazi nelle seguenti circostanze.
- (2) una società spagnola (in prosieguo "l'interessato") ha importato per l'immissione in libera pratica il 4 ottobre 2000 e l'8 marzo 2001 televisori a colori (in prosieguo "TVC") assemblati in Turchia. Al momento dell'importazione, le merci sono state dichiarate alla voce tariffaria 8528 12 76 00.
- (3) Le dichiarazioni d'importazione presentate dall'interessato precisavano che tali merci erano originarie della Turchia. Le spedizioni erano scortate da certificati di circolazione delle merci A.TR rilasciati dalle autorità doganali turche e attestanti che le merci erano in libera pratica in conformità alla decisione n. 1/95 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase definitiva dell'unione doganale (in prosieguo la "decisione n. 1/95"). Questi documenti precisavano che un prelievo compensativo era stato riscosso in Turchia.

¹ G U L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² J O L 35 del 13.2.1996, p. 1.

- (4) All'epoca dei fatti, le merci che rientravano nella voce tariffaria dichiarata dall'interessato non erano soggetti ai dazi antidumping previsti dal regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di televisori a colori originari di Malaysia, Repubblica popolare Cinese, Repubblica di Corea, Singapore e Thailandia e comportava la riscossione definitiva del dazio provvisorio³.
- (5) A seguito di una missione di collaborazione amministrativa costituita da rappresentanti dell'Ufficio europeo di lotta alla frode (OLAF) e da taluni Stati membri realizzata in Turchia dal 29 aprile al 2 maggio 2003, è stato stabilito che durante il periodo di fabbricazione corrispondente alle importazioni in questione, il fornitore dell'interessato aveva incorporato nei TVC che fabbricava e vendeva all'interessato tubi catodici di origine cinese o coreana. In conformità alle disposizioni dell'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, che fissano soglie di valore (valore aggiunto, o in mancanza, valore dei pezzi) che consentono di determinare l'origine non preferenziale dei TVC nella cui produzione sono intervenuti più paesi, è stato stabilito che i TVC in questione avevano un'origine non preferenziale, cinese o coreana.
- (6) A seguito di tale ispezione, le autorità spagnole hanno ritenuto che le merci inizialmente dichiarate alla voce tariffaria 8528 12 76 00 sarebbero dovute essere dichiarate alle voci tariffarie 8528 12 52 10 o 8528 12 56 00 a seconda dei casi e che, in considerazione dei risultati dell'ispezione, doveva essere riscosso un importo di dazi antidumping de XXXXX EUR. Il 14 giugno 2004, tali autorità hanno quindi imposto il pagamento di questo importo, di cui l'interessato richiede lo sgravio in base all'articolo 220, comma 2, punto b) in relazione all'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell'articolo 239 dello stesso regolamento.
- (7) A sostegno della richiesta presentata dalle autorità spagnole, l'interessato, in applicazione dell'articolo 905, comma 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver preso cognizione del dossier inviato dalle autorità spagnole alla Commissione e di aver comunicato delle osservazioni che sono state allegate alla domanda trasmessa alla Commissione.
- (8) Con lettera del 15 luglio 2008, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità spagnole. Tali autorità hanno risposto con lettera del 4 giugno 2009, pervenuta alla Commissione il 15 giugno 2009. L'esame della domanda è stato quindi sospeso tra il 16 luglio 2008 e il 15 giugno 2009.
- (9) Con lettera del 20 ottobre 2009, pervenuta all'interessato il 21 ottobre 2009, la Commissione ha informato l'interessato che aveva intenzione di prendere una decisione sfavorevole nei suoi confronti e gli ha precisato le ragioni delle proprie obiezioni.
- (10) Con lettera del 20 novembre 2009, pervenuta alla Commissione il giorno stesso, l'interessato ha preso posizione in merito a obbligazione obiezioni. L'interessato ha anche trasmesso il 30 novembre 2009,

³JO L 73 del 1.4.1995, p. 3.

quindi al di fuori della scadenza fissata agli articoli 872bis e 906bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, un certo numero di documenti.

(11) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve essere presa la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.

(12) L'interessato ha avuto accesso al dossier e ad altri documenti esterni al dossier e di cui taluni non rispecchiano necessariamente la posizione della Commissione.

(13) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 2 dicembre 2009 nell'ambito del Comitato del Codice Doganale – sezione obbligazione doganale – al fine di esaminare il caso in questione.

(14) Dalla domanda indirizzata dalle autorità spagnole alla Commissione (nel prosieguo: domanda iniziale), risulta che lo sgravio sarebbe giustificato per le seguenti ragioni: (a) la Comunità europea avrebbe commesso un errore non informando l'interessato che aveva notificato al comitato misto dell'unione doganale (nel prosieguo "CMUD") la propria intenzione di estendere i dazi antidumping imposti ai TVC alle merci in libera circolazione, in conformità all'articolo 46 della decisione n. 1/95;

(b) le autorità turche avrebbero commesso un errore affermando in modo scorretto che il CMUD non aveva ricevuto notifica in conformità all'articolo 46 della decisione n. 1/95;

(c) le autorità doganali degli Stati membri avrebbero commesso un errore non indagando in modo più approfondito sull'origine dei TVC in questione al momento della loro importazione e, in particolare, non chiedendo prove supplementari riguardanti la loro origine, quando avrebbero dovuto invece nutrire dubbi seri e fondati su questo punto.

(15) Nella sua lettera del 20 novembre 2009 alla Commissione, l'interessato ha modificato l'approccio sostenuto nella domanda iniziale: in effetti, in quella domanda l'interessato dichiarava di ammettere, ai fini della presente procedura che la notifica di cui all'articolo 46 della decisione n. 1/95 era stata effettuata; l'interessato sostiene, nella sua lettera del 20 novembre che la Commissione ha commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b del codice non notificando in conformità all'articolo 46 della decisione n. 1/95. L'interessato ha inoltre modificato la propria argomentazione su altri punti della domanda iniziale.

(16) Anche se non costituiscono errore ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b) del codice, questi elementi costituirebbero, secondo l'interessato, una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del codice.

(17) Conviene quindi esaminare la domanda successivamente dal punto di vista dell'articolo 220, comma 2, punto b poi dal punto di vista dell'articolo 239 del codice.

⁴Nota 2 della lettera dell'interessato del 30 maggio 2007 e nota 6 della sua lettera dell'8 maggio 2007.

I – Esame della domanda ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b, del regolamento (CEE) n. 2913/92

(18) In conformità all'articolo 220, comma 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato a seguito di un errore delle autorità doganali stesse, che non poteva ragionevolmente essere svelato dal responsabile del pagamento, avendo quest'ultimo agito in buona fede da parte sua e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione doganale.

A - Condizione relativa all'esistenza di un errore delle autorità doganali

(19) Riguardo alla prima condizione di cui di cui all'articolo 220, comma 2, punto b) del codice, la Commissione non la considera soddisfatta per le ragioni che seguono.

(20) Occorre ricordare che le autorità doganali sono definite come tutte le autorità competenti, fra le altre, per l'applicazione della normativa doganale (articolo 4, comma 3 del codice). Qualsiasi autorità che, nell'ambito delle proprie competenze, fornisce elementi che riguardano il recupero dei dazi e che, così, può suscitare la **fiducia legittima** deve essere considerata autorità doganale competente ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92⁵. Gli errori in questione ricoprono tutti gli errori d'interpretazione o d'applicazione dei testi relativi ai dazi d'importazione e d'esportazione che il responsabile del pagamento non ha potuto ragionevolmente svelare.

(21) Occorre quindi esaminare gli argomenti presentati dall'interessato per determinare se tale errore si è verificato in questa circostanza.

1. Errore della Commissione

(22) La Comunità europea avrebbe commesso un errore da una parte nell'applicazione stessa dell'articolo 46 della decisione n. 1/95 e, dall'altra, non informando adeguatamente gli operatori economici.

a) La Comunità europea avrebbe commesso un errore nell'applicazione dell'articolo 46 della decisione n. 1/95

(23) Come già indicato, l'interessato non aveva sollevato questo argomento nella domanda iniziale. Per illustrare la propria argomentazione, l'interessato si riferisce a scambi di lettere fra servizi della Commissione, scambi che mostrerebbero che la Commissione sapeva che l'articolo 46 della decisione n. 1/95 non era stato applicato correttamente. Di fatto, le varie lettere non rispecchiano l'opinione della Commissione nel suo insieme, ma rappresentano solo l'espressione normale di uno scambio di punti di vista nell'ambito della preparazione di una posizione della Commissione. La posizione della Commissione sull'interpretazione da dare all'articolo 46 è stata espressa dalla Commissione in una nota inviata alla Turchia il 6 febbraio 2004, la cui copia è stata data per informazione all'interessato.

⁵ Sentenza del 27.6.1991 "*Mecanarte*" (C-348/89), punto 22.

(24) Con questo argomento l'interessato, che sostiene che la notifica al CMUD è un prerequisito all'applicazione di qualsiasi misura antidumping, contesta di fatto l'esistenza stessa dell'obbligazione doganale. Una tale contestazione sfugge alla procedura di non contabilizzazione in virtù dell'articolo 220, comma 2, punto b e alle procedura di sgravio o rimborso in virtù dell'articolo 239 del codice. Di fatto, la determinazione dell'esistenza dell'obbligazione e il calcolo del suo importo rientrano nella competenza degli Stati membri e maggio in quella della Commissione. Inoltre è di giurisprudenza costante⁶ che le [decisioni](#) della Commissione sulle procedure di non contabilizzazione a posteriori o de sgravio/rimborso non sono diretti a stabilire l'esistenza dell'obbligazione doganale o il relativo importo. Un operatore che non ammette l'esistenza dell'obbligazione doganale deve fare ricorso contro la decisione che stabilisce tale obbligazione doganale innanzi i tribunali nazionali, in conformità all'articolo 243 del codice.

(25) Occorre inoltre ricordare che la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la Corte) ha precisato, nella sentenza [ASDA Stores](#)⁷ che le disposizioni dell'articolo 46 della decisione n. 1/95 creavano l'obbligazione solo nei confronti delle parti nell'accordo di associazione CEE-Turchia e che questa "semplice formalità d'informazione interistituzionale, che non influisce in alcun modo su diritto o obblighi di privati la cui non conoscenza non inciderebbe sulla situazione di questi ultimi, non è tale da conferire un effetto diretto alle suddette disposizioni". L'articolo 46 della decisione n. 1/95 punta a preservare i diritti della Turchia in quanto parte dell'Unione doganale CE-Turchia ma non a preservare i diritti degli operatori economici. I singoli operatori non possono quindi invocare validamente una violazione delle disposizioni di questo articolo (violazione che inoltre non è avvenuta) per opporsi al pagamento di dazi antidumping normalmente esigibili. Deve essere aggiunto al riguardo che il parere dell'interessato secondo cui i dazi antidumping sarebbero applicabili alle merci provenienti dalla Turchia solo quando la comunicazione di cui all'articolo 46 della decisione n. 1/95 è stata effettuata non è corretta: la base giuridica per la riscossione di tali dazi risiede nel regolamento antidumping in questione e non sulla comunicazione di cui all'articolo 46. Non è appropriato, inoltre, parlare di estensione dei dazi antidumping ai televisori fabbricati in Turchia: nella circostanza avviene solo l'applicazione delle misure applicabili ai televisori che hanno un'origine non preferenziale cinese o coreana.

(26) Occorre infine sottolineare che, con lettera dell'8 ottobre 1996, la Commissione ha realmente effettuato la comunicazione di cui all'articolo 46 della decisione n. 1/95 per le misure antidumping applicabili ai televisori a colori originari di Malaysia, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica di Corea, Singapore e di Thailandia. Contrariamente a quanto sostiene l'interessato nella sua lettera del 20 novembre 2009, la Commissione ha quindi adempiuto a tutti i propri obblighi riguardo all'articolo 46 della decisione n. 1/95.

(27) Non può essere quindi constatato alcun errore della Commissione ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b) del codice per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 46 della decisione n. 1/95.

⁶ Vedere sentenze "*Sportgoods*" (affaire C-413/96 – 24.9.1998), "*Kia Motors*" (T-195/97 – 16.7.1998) e "*Hyper Srl*" (T-205/99 – 11.7.2002).

⁷ Sentenza del 13 dicembre 2007 "*ASDA Stores*" (caso C-372/06).

b) La Comunità europea avrebbe commesso un errore non informando l'interessato che aveva notificato al CMUD la propria intenzione di estendere i dazi antidumping imposti ai TVC alle merci in libera circolazione, in conformità all'articolo 46 della decisione n. 1/95 e non informando gli operatori che il regolamento era applicabile alle merci in libera circolazione nell'unione doganale CE-Turchia

(28) Al riguardo, l'interessato invoca essenzialmente due argomenti: uno sull'informazione degli operatori in merito all'esistenza di una notifica al CMUD nel quadro dell'articolo 46 della decisione n. 1/95, e l'altro sul carattere insufficiente da un lato della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dei dazi antidumping e, dall'altro, del riferimento a tali dazi in TARIC.

(29) Secondo l'interessato, dato che l'intenzione specifica di una parte contraente dell'unione doganale fra la Comunità e la Turchia di estendere i meccanismi di difesa commerciale esistenti importazioni originarie del territorio dell'altra parte può essere dimostrato solo attraverso la notifica di questa intenzione al CMUD, gli importatori non possono sapere se tale estensione avviene finché non ne sono stati informati (punto 22 della lettera dell'8 maggio 2007). Sarebbe quindi necessario che gli importatori siano informati su quello che la Comunità europea decide effettivamente su quali merci si estende l'applicazione dei dazi antidumping esistenti, poiché l'adozione di dazi antidumping costituisce una eccezione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci. Questa notifica sarebbe solo l'applicazione pratica nella fattispecie del principio fondamentale di sicurezza giuridica di cui all'articolo X del GATT.

(30) Data la mancanza di effetto diretto delle disposizioni dell'articolo 46 della decisione n. 1/95 e come confermato dalla Corte al punto 95 della sentenza ASDA Stores, la pubblicazione dei dazi antidumping applicabili nella gazzetta ufficiale basta a garantire la sicurezza giuridica, senza che vi sia bisogno di fare riferimento all'articolo X del GATT; effettivamente, i dazi in questione sono stati correttamente pubblicati nella gazzetta ufficiale n. L 324 del 2.12.1998, pagina 18.

(31) In questo contesto, l'indicazione in TARIC⁹, del fatto che le misure antidumping erano anche applicabili ai prodotti originari di paesi soggetti alle suddette misure importati dalla Turchia, non sembra poter indurre l'interessato a dubitare dei dazi antidumping, ma anzi appare destinata ad attirare l'attenzione degli operatori sul fatto che dovevano essere vigili sull'origine reale delle merci (origine non preferenziale) che importavano in provenienza dalla Turchia.

⁸ Regolamento (CE) n° 2584/98 del Consiglio del 27 novembre 1998 che reca modifica del regolamento (CE) n° 710/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di televisori a colori originari di Malaysia, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica di Corea, Singapore e Thailandia e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 324 2.12.1998, p. 1).

⁹ Questa dicitura è stata portata in TARIC dal 1991; anche se la formulazione è variata in funzione del quadro giuridico applicabile, la sostanza è rimasta la stessa.

(32) Non è quindi possibile rilevare alcun errore della Commissione ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b) del codice per quanto riguarda l'informazione degli operatori economici.

(33) Da quanto precede risulta che la Commissione non ha commesso errori ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Le autorità turche avrebbero commesso un errore affermando in modo inesatto che il CMUD non aveva ricevuto la notifica in conformità all'articolo 46 della decisione n. 1/95 e che i dazi antidumping non erano applicabili alle merci trasformate in Turchia.

(34) Nel dossier, l'interessato fa riferimento a diverse lettere o documenti elaborati dalle autorità turche, in particolare a una lettera dell'11 maggio 2000 al fornitore dell'interessato e a un'altra lettera non datata e senza indirizzo del destinatario. Anche se è chiaro che le autorità turche considerino illegale la riscossione dei dazi antidumping sulle merci spedite dalla Turchia, occorre innanzi tutto constatare, da un lato, che nulla all'interno del dossier prova che l'interessato era stato informato, al momento delle importazioni in questione, del punto di vista delle autorità turche riguardo all'applicazione dei dazi antidumping nella fattispecie¹⁰ e, dall'altro lato, che ad eccezione della lettera dell'11 maggio 2000 e della lettera non datata citata in precedenza, tutti i documenti citati sono successivi alle importazioni controverse.

(35) Sul fondo, è ammesso che l'affermazione delle autorità turche secondo cui il CMUD non avrebbe ricevuto la notifica in conformità all'articolo 46 della decisione n. 1/95 è errata. Tuttavia, affinché si verifichi un errore ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b) del codice, occorre che l'errore in questione sia stato commesso da una autorità competente, ossia, come più volte ribadito dalla Corte in varie sentenze, "da un'autorità che, nel quadro delle proprie competenze, fornisce elementi che entrano in gioco per il recupero dei dazi doganali e può quindi suscitare la fiducia legittima dell'obbligato".

(36) Nella fattispecie, né l'applicazione del regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio né l'interpretazione delle regole d'origine non preferenziale contenute nella legislazione comunitaria non sono di competenza delle autorità turche. Di fatto, spetta solo alle autorità doganali comunitarie stabilire l'origine non preferenziale delle merci e applicare la legislazione pertinente, come pubblicata nella gazzetta ufficiale. Pertanto, l'errore commesso dalle autorità turche non costituisce errore ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b) del codice.

(37) Inoltre, il raffronto del presente dossier con il caso REC 4/95 (decisione della Commissione n. C(1995) 2737 dell'8.11.1995) e a quello che aveva portato alla sentenza della Corte nel caso [Ilumitrónica](#)¹¹ non è appropriato.

(38) Di fatto, il caso REC 4/95 da un lato riguardava un errore in una tariffa d'uso nazionale e, dall'altro, le autorità interessate erano autorità come previste

¹⁰ Benché l'interessato affermi nella sua lettera dell'8 maggio 2007 che il suo fornitore ha richiesto chiarimenti alle autorità turche per conto dei suoi clienti, alla richiesta non è stata allegata nessuna lettera di quest'ultimo all'interessato.

¹¹ Sentenza del 14.11.2002 nel caso C-251/00.

all'articolo 220, comma 2, punto b) del codice (vedere in particolare il terzultimo comma della decisione).

(39) Riguardo alla sentenza *Ilumitrónica*, è stata pronunciata in un contesto totalmente diverso da quello del presente caso. In effetti, la controversia riguardava importazioni nell'Unione europea di televisori fabbricati in Turchia; questi televisori incorporavano componenti originari di paesi terzi che non erano stati messi in libera pratica in Turchia né sottoposti al prelievo compensativo al momento della loro esportazione verso l'Unione europea ma per i quali le autorità turche avevano per un lungo periodo rilasciato certificati A.TR mentre sapevano o dovevano ragionevolmente sapere che non potevano rilasciarli. Nel caso *Ilumitrónica*, le autorità turche erano quindi autorità competenti ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b) del codice.

(40) Da quanto precede, risulta che le autorità turche non hanno commesso errori ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3. Le autorità doganali degli Stati membri avrebbero commesso un errore non indagando in modo più approfondito sull'origine dei TVC in questione al momento della loro importazione e, in particolare, non chiedendo prove supplementari riguardo alla loro origine, pur dovendo nutrire dubbi seri e fondati su questo punto

(41) Al riguardo, basti osservare che per le importazioni in questione, l'interessato ha dichiarato le merci alla posizione tariffaria 8528 12 76 00, posizione per la quale non esistevano dazi antidumping.

(42) Inoltre, le autorità doganali non sono tenute a procedere a controlli sistematici.

(43) Infine, per quanto riguarda l'argomento secondo cui le autorità doganali non avrebbero sollevato alcuna obiezione mentre l'origine è chiaramente indicata sui tube e che quindi sarebbe bastata una semplice ispezione, occorre sottolineare che non è anormale che le autorità doganali procedano essenzialmente a controlli documentali e, in misura minore, a controlli fisici; nella fattispecie, le autorità doganali spagnole non avevano alcun motivo di dubitare della posizione tariffaria dichiarata dall'interessato. Inoltre, controllare un container, verificarne il contenuto e smontare un televisore sono operazioni che non costituiscono una "semplice" ispezione; senza contare che nulla prova che l'origine esatta sarebbe stata effettivamente indicata sul televisore in questione.

(44) Occorre concludere in base a quanto precede che le autorità spagnole non hanno commesso errori ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(45) In base a quanto precede, la Commissione ritiene che non è soddisfatta la prima condizione di cui all'articolo 220, comma 2, punto b) del codice.

B – Condizioni relative alla buona fede dell'interessato e al rispetto delle disposizioni in vigore per quanto attiene alla dichiarazione doganale

(46) Per apprezzare se l'interessato ha agito in buona fede e rispettato le disposizioni in vigore per quanto attiene alla dichiarazione doganale, occorre tener conto della natura dell'errore (complessità della legislazione), dell'esperienza professionale dell'interessato e della diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova.

(47) A titolo preliminare, occorre osservare che il fatto che le autorità spagnole stimano che l'interessato ha agito in buona fede e rispettato le disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione doganale non impedisce alla Commissione di avere un approccio diverso.

Un'interpretazione contraria equivarrebbe a vietare alla Commissione di procedere alla valutazione della richiesta.

(48) Riguardo al criterio della complessità della legislazione, l'interessato evoca diversi argomenti basati sull'articolo 46 della decisione n. 1/95, sulla regolamentazione relativa all'origine delle merci e, infine, sulle indagini antidumping condotte dal 1994.

(49) Per quanto attiene all'articolo 46, occorre ricordare che tale disposizione non ha effetto diretto per gli operatori. Anche se esistesse una divergenza d'interpretazione in proposito fra la Turchia e la Comunità, la Commissione ritiene che tale disposizione non possa essere considerata complessa.

(50) Per quanto riguarda la regolamentazione relativa alla determinazione dell'origine non preferenziale dei TVC, emerge nella sentenza della Corte nei casi [Thomson](#) e [Vestel](#)¹² che il criterio fondamentale di valore aggiunto è un criterio "chiaro e obiettivo" che permetta di esprimere, per questo tipo di merci a composizione complessa, in cosa consiste la trasformazione sostanziale che conferisce l'origine alle merci stesse. Queste disposizioni non sono soggette a varie interpretazioni ma, al contrario, sono disposizioni il cui contenuto è facilmente comprensibile e applicabile, dal punto di vista giuridico, anche se tale applicazione può presentare difficoltà sul piano tecnico in casi concreti, a causa della natura stessa del prodotto in questione (numero considerevole di componenti e vari paesi d'origine).

(51) I commenti dell'interessato per quanto riguarda la "regola residua" utilizzata per determinare l'origine non preferenziale di una merce non sembrano neanche pertinenti. L'interessato fa riferimento alle "regole residue" che fanno parte della posizione difesa dall'Unione europea nelle negoziazioni relative al programma di lavoro armonizzato dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e che definisce la nozione di "ultima trasformazione sostanziale"; l'origine è determinata sulla base dei criteri fissati nell'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93; è solo quando non è possibile determinare l'origine sulla base dei criteri che figurano in tale allegato che si dovrà ricorrere al principio generale di "ultima trasformazione sostanziale", fissato all'articolo 24 del codice. Per aiutare le amministrazioni doganali e gli operatori ad applicare l'articolo 24 del codice, si ricorre all'utilizzo di queste "regole residue". Ad ogni modo, non emerge dal dossier che nella fattispecie sia stato necessario ricorrere a tali "regole residue" per determinare l'origine dei TVC in questione.

¹² Decreto dell'8 marzo 2007 nei casi C-447/05 e C-448/05 (punto 39). Vedere inoltre il decreto del Tribunale del 29 settembre 2009 nei casi T-225/07 e T-364/07 ("[Thomson](#)").

(52) Infine, viene ritenuto esatto, come emerge dalla lettera della DG TAXUD allegata alla domanda iniziale (allegato 12 della lettera dell'8 maggio 2007) che in caso di controversia, spetta al giudice fissare l'interpretazione finale dei testi. In considerazione di questi elementi, la regolamentazione relative à la détermination de l'origine non preferenziale dei TVC non può essere considerata complessa.

(53) Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione dell'origine delle merci, dichiarazione che costituisce obbligo legale, l'interessato ha sempre dichiarato che le merci erano originarie della Turchia.

(54) Per quanto attiene alla regolamentazione antidumping, l'interessato sembra invocare un cambio d'approccio da parte dei servizi della Commissione in merito alla determinazione dell'origine dei TVC (punto 46 della lettera dell'8 maggio 2007). Al riguardo, occorre osservare in primo luogo che il considerando 26 del regolamento (CE) n. 2376/94 della Commissione del 27 settembre 1994 che istituisce un dazio antidumping promissorio sulle importazioni di televisori a colori originari di Malaysia, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica di Corea, Singapore e Thailandia¹³ indica chiaramente che la "questione dell'origine è stata studiata tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla détermination dell'origine degli apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, sostituito il 1° gennaio 1994 dall'articolo 39 e dall'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione"; il considerando 27 sottolinea che le conclusioni dell'indagine "riguardano solo il periodo d'indagine e possono quindi non corrispondere all'origine dei TVC interessati prima o dopo il periodo in questione". L'esame del dossier non permette di fatto di constatare il cambiamento invocato dall'interessato.

(55) Riguardo al criterio relativo all'esperienza dell'interessato, occorre osservare che l'interessato ha depositato 95 dichiarazioni d'importazione nel 2000 e 2001 di cui 40 per merci provenienti dalla Turchia; deve quindi essere considerato un operatore esperto. Inoltre, come risulta dalla lettera delle autorità spagnole del 4 giugno 2009, l'interessato è la filiale spagnola di un gruppo estremamente specializzato nel settore economico in questione.

(56) L'interessato indica nella sua lettera del 20 novembre 2009 che né gli operatori economici, né le autorità doganali sapevano che i dazi antidumping potevano essere applicabili. Vuole come prova il fatto che i sistemi informatici di sdoganamento di più Stati membri non permettevano di indicare nella dichiarazione doganale un'origine diversa da quella turca quando le dichiarazioni erano scortate da certificati ATR. Risulta, di fatto, dalle lettere allegate alla lettera citata in precedenza, che in tal caso gli operatori devono rivolgersi alle autorità doganali per determinare la procedura da utilizzare. Come evidenziato dal Tribunale in una situazione analoga, si tratta di un problema tecnico che non rende più complessa la determinazione dell'origine del prodotto¹⁴.

¹³ GU L 255 del 1.10.1994, p. 50.

¹⁴ Vedere il decreto del Tribunale del 29 settembre 2009 nei casi T-225/07 e T-364/07 ("*Thomson*"), punto 123.

(57) Infine, per quanto riguarda il criterio relativo alla diligenza di cui l'interessato ha dato prova, occorre osservare che l'interessato a, erroneamente, dichiarato le merci che importava alla posizione 8528 12 76 00, ossia ad una posizione per la quale non esistevano dazi antidumping mentre la classifica delle merci in questione non può essere considerata complessa. La Commissione ritiene quindi che non si possa considerare che l'interessato sia stato diligente.

(58) Quindi, neanche seconda condizione di cui all'articolo 220, comma 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 è soddisfatta.

(59) Da quanto sopra deriva che la contabilizzazione dell'importo dei dazi è giustificata.

II - Esame della domanda ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92

(60) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

(61) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.¹⁵

A. La condizione relativa all'esistenza di una situazione particolare

(62) Nella fattispecie, conviene verificare se la situazione in cui si trova l'interessato debba essere considerata come una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività. L'interessato, nell'allegato 3 alla sua lettera del 18 maggio 2005 inviata alle autorità spagnole e nelle sue lettere dell'8 e del 30 maggio 2007 non apporta elementi nuovi riguardanti l'analisi del dossier dal punto di vista dell'articolo 239 del codice. Per esaminare se, tuttavia, l'interessato ha potuto essere inserito in una situazione particolare nei confronti degli altri operatori, occorre riprendere l'esame dei punti esaminati al punto I. precedente.

(63) Risulta tuttavia necessario, a titolo preliminare, esaminare l'argomento secondo cui l'interessato si sarebbe trovato in una situazione particolare nei confronti degli operatori che avrebbero importato le stesse merci in uno Stato membro che non ha avviato azioni di recupero dei dazi antidumping. In proposito, occorre osservare che il fatto che le autorità doganali di uno Stato membro abbiano una interpretazione erronea di una disposizione e per questo fatto non applichino, a torto, il recupero non permette di considerare che gli operatori da cui viene richiesto il pagamento degli importi normalmente esigibili si trovano in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del codice.

¹⁵ Decreto del 10 maggio 2001 "*Kaufring AG*" (casi T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99).

(64) Occorre inoltre osservare che l'argomento secondo cui la riscossione dei dazi antidumping costituirebbe una discriminazione manifesta fra fabbricanti situati all'interno dell'unione doganale CE-Turchia, a seconda del fatto che siano stabiliti nella Comunità o in Turchia (lettera dell'interessato del 30 maggio 2007, punto B) costituisce una contestazione dell'esistenza stessa dell'obbligazione doganale e non potrebbe quindi essere esaminata nel quadro della presente (vedere punto 24 precedente).

1. Situazione particolare risultante dal comportamento della Commissione

(65) Come già indicato al punto I.A.1 precedente, la Commissione non ha commesso errore ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b) del codice, ha adempiuto a tutti i suoi obblighi riguardo all'articolo 46 della decisione n. 1/95 e ha sufficientemente informato gli operatori economici dell'applicazione di dazi antidumping sui TVC in questione. Nella sua lettera dell'8 maggio 2007, l'interessato ritiene tuttavia che le affermazioni errate della Turchia avrebbero dovuto spingere la Commissione a esprimere il suo punto di vista e a informare gli importatori. Fa in particolare riferimento al decreto della Corte del 10 maggio 2001 nel caso Kaufring.

(66) Una tale interpretazione darebbe un effetto diretto alle disposizioni in questione: di fatto, basterebbe che la Turchia affermi che non vi sia stata informazione affinché vi sia una situazione particolare e che vi sia stato quindi obbligo di informare.

Come indicato in precedenza, questa interpretazione avrebbe anche la conseguenza di dare alla Turchia la competenza per decidere se misure antidumping comunitarie sono effettivamente applicabili nella fattispecie. Infine, il riferimento alla sentenza Kaufring non sembra appropriato nella fattispecie in quanto tale sentenza è stata pronunciata in un contesto giuridico e effettivi totalmente diverso (rilascio dei certificati A.TR da parte delle autorità turche per un lungo periodo quando sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che le merci non soddisfacevano le condizioni al riguardo).

(67) Nella fattispecie, la Comunità ha adempiuto fino in fondo ai propri obblighi innanzi tutto notificando al CMUD le misure in questione precisando il suo punto di vista per lettera alle autorità turche o nel quadro del CMUD.

(68) Nessuna situazione particolare può quindi derivare dal comportamento della Commissione.

2. Situazione particolare risultante dal comportamento della Turchia

(69) La Commissione ritiene che anche se la Turchia afferma erroneamente che non vi è stata comunicazione ai sensi dell'articolo 46 della decisione n. 1/95 e che le misure antidumping non erano applicabili alle merci in questione quando erano in libera circolazione nell'unione doganale CE-Turchia, non è possibile considerare che tale errore costituisce una violazione di questo paese ai propri obblighi nella misura in cui le regole fissate dalla decisione n. 1/95 puntano ad assicurare il buon funzionamento dell'unione doganale CE-Turchia che si basa sul principio della libera circolazione delle merci in libera pratica sul territorio dell'unione doganale; l'applicazione di dazi antidumping costituisce un'eccezione al principio della libera circolazione fissato da tale decisione: in questo ambito, la Comunità applica in modo autonomo le regole della politica commerciale comune e le procedure di consultazione e di decisione di cui agli articoli da 54 a 60 della decisione non sono

applicabili; l'unico obbligo per la Comunità (in quanto parte che intende attuare o che ha attuato misure antidumping) è notificare al CMUD in conformità all'articolo 46 della decisione n. 1/95 le misure antidumping che adotta o ha adottato e che possono applicarsi alle merci provenienti dalla Turchia. La Turchia non può opporsi all'applicazione di tali misure e, ad ogni modo, come detto dalla Corte nella sentenza ASDA Stores, le disposizioni dell'articolo 46 non hanno effetto diretto sugli operatori.

(70) Inversamente, considerare che le affermazioni errate della Turchia hanno potuto mettere l'interessato in una situazione particolare equivarrebbe a dare competenza alla Turchia per determinare le condizioni d'applicazione di misure della politica commerciale comune, quando questo paese, ovviamente, non è competente per quanto riguarda questa politica comunitaria. Come già precisato in precedenza, questa interpretazione equivarrebbe anche, in modo forzato, a dare un effetto diretto all'articolo 46 della decisione n. 1/95. La stessa interpretazione deve essere seguita per quanto riguarda l'affermazione della Turchia secondo cui le misure antidumping non erano applicabili alle merci in libre circolazione nell'unione doganale CE-Turchia.

(71) La Commissione ritiene quindi che non si verifica alcuna situazione particolare dal comportamento della Turchia.

3. Situazione particolare risultante dal comportamento delle autorità doganali degli Stati membri

(72) Secondo la Commissione, il comportamento delle autorità doganali degli Stati membri non potrebbe aver posto l'interessato in una situazione particolare nei confronti degli altri operatori; di fatto, occorre rilevare di nuovo che la domanda si basa solo sulle 2 dichiarazioni per l'immissione in libera pratica e che per queste due dichiarazioni l'interessato aveva, erroneamente, dichiarato le merci a una voce tariffaria che non comporta dazi antidumping. Il fatto che le autorità spagnole abbiano poi avviato il recupero per le due dichiarazioni in questione costituisce quindi un'applicazione pura e semplice degli articoli 78 e 220, comma 1 del codice.

(73) La Commissione non ha inoltre individuato altri elementi suscettibili di costituire una situazione particolare.

(74) Nella fattispecie non è stato possibile riscontrare una situazione particolare risultante dal comportamento delle autorità doganali degli Stati membri.

(75) Da quanto precede risulta che nella fattispecie non è possibile riscontrare alcuna situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del codice.

B. Condizione relativa a l'assenza di dolo o di negligenza manifesta

(76) Dalla giurisprudenza costante della Corte¹⁶ emerge che per esaminare la condizione dell'assenza di dolo o di negligenza manifesta di tener conto

¹⁶ Sentenza dell'11 novembre 1999, "*Firma Söhl & Söhlke*" (caso C-48/98).

soprattutto della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui ha dato prova.

(77) Tenuto conto di quanto osservato al punto I. B precedente, la Commissione ritiene che non è quindi possibile considerare l'interessato diligente per le importazioni in questione.

(78) Non è quindi giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo primo

1. I dazi all'importazione che ammontano a un importo di XXXXX EUR e che sono oggetto della domanda del Regno di Spagna del 17 marzo 2008 devono essere contabilizzati.

2. Lo sgravio dei dazi all'importazione che ammontano a un importo di XXXXX EUR e che sono oggetto della domanda del Regno di Spagna del 17 marzo 2008 non è giustificato.

Articolo [2]

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, li 18-1-2010

Per la Commissione

Laszlo KOVÁCS

Membro della Commissione